

383562

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI LOCAZIONE

N. **1589** di Repertorio.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentocinquanta **sette**, addì **nove**
del mese di **Novembre** in **Brindisi**

Avanti a me **Avv. Vincenzo Palma** Segretario
dell'Istituto suddetto, autorizzato alla stipula dei contratti ai sensi
dell'art. 151 del T.U. sull'Edilizia popolare ed economica, appro-
vato con R.D. 28-4-1938, n. 1165, sono personalmente comparsi:

a) — Il Sig. **Com.te Ubaldo Vallarino** nella qualità
di Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia
di Brindisi nel cui nome ed interesse agisce;

b) — Il Sig. **Sardella Giuseppe** domiciliato e
residente in ~~Brindisi~~ **Fasano**;

i quali convengono e stipulano quanto appresso:

1°) — Il Sig. **Com.te Ubaldo Vallarino** nella sua
espressa qualità, dà e cede in locazione all'altro costituito Sig.

Sardella Giuseppe l'appartamento n. **3**,
piano **primo**, scala ~~==~~ facente parte del **4°** lotto
delle Case Popolari nel Comune di **Fasano**,

Via **per la Selva** e composto di **due**
vani ed accessori, di proprietà **dell'Istituto, =**

2°) — Il Sig. **Sardella Giuseppe** dichiara di accettare, come accetta, la locazione sotto l'osservanza del libro 4°, titolo 3°, capo 4°, sezione 1° e 2° del vigente Codice Civile in quanto non sia diversamente stabilito nel presente contratto e nel regolamento per la disciplina dell'inquilinato delle Case Popolari dell'I. A. C. P. di Brindisi, che egli dichiara di conoscere e s' impegna di osservare incondizionatamente.

3°) — La locazione avrà la durata dal **10/11/1957** al **9/8/1959** e s' intende tacitamente rinnovata di anno in anno, fermi restando i patti e le condizioni, a partire dal 10 agosto, salvo disdetta che potrà essere data da una delle parti contraenti, con preavviso di due mesi dalla scadenza, con cartolina raccomandata.

La locazione cesserà di diritto nel caso che l'assegnatario non occupi l'appartamento con continuità e per motivi non giustificati.

4°) — La pigione è stabilita in annue lire **Ottantaseimilaquattrocento** (L. **86.400=**) da pagarsi a rate mensili anticipate di lire **Settemiladuecento** (L. **7.200=**) in valuta legale, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, a mani dell'agente riscuotitore dell'Istituto, che consegnerà al locatario apposita ricevuta quietanzata.

Per i Comuni ove il servizio di riscossione a domicilio non risulta istituito, i pagamenti debbono effettuarsi direttamente al Cassiere dell'Istituto o all'Istituto medesimo, e in quest'ultimo caso solo ed unicamente a mezzo di assegni bancari non trasferibili.

In caso di ritardo nel pagamento dei canoni saranno applicati

che essa sia compiuta presso l'alloggio a lui locato, anche se non occupato.

19°) — E' a carico del locatario l'imposta generale sull'entrata nella misura stabilita dalle disposizioni di legge in materia.

20°) Il locatario dichiara che la sua famiglia è composta da se medesimo e dalle seguenti persone e si obbliga di denunciare all'Istituto ogni successiva modifica od aggiunta:

Fatto, letto e confermato il presente contratto viene firmato dalle costituite parti e da me segretario rogante.

FIRMATI: Ubaldo Vallarino; Sardella Giuseppe; Avv.
Vincenzo Palma-Segretario Rogante.=

Registrato a Brindisi il 23/11/1957 al n.868 mod.I

Vol.IIO - Esatte lire Centosettantaquattro=====

Il Direttore di 2^ Classe - F/t° Illeggibile.=

PER COPIA CONFROME ALL'ORIGINALE-Brindisi, 27/11/1957



IL DIRETTORE I.A.C.P.
(Avv. Vincenzo PALMA)